



Sentenza n. 106 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto MINGARELLI Presidente

dott. Carlo PICUNO Consigliere

dott.ssa Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37466** del Registro di Segreteria, ad

istanza del Procuratore regionale, nei confronti di:

- **MELE Vincenzo**, nato a Presicce (LE) il 13 agosto 1951 (cod. fisc.

MLEVCN51M13H047Q), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo

Vantaggiato domiciliato digitalmente presso:

vantaggiato.angelo@ordavvle.legalmail.it e fisicamente presso lo studio in

Bari dell'Avv. Stefania Miccoli;

- **CURZIO Pietro**, nato a Bari l'8 maggio 1955 (cod. fisc.

CRZPTR55E08A662H), non costituito

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti

di causa;

Uditi, nella Camera di consiglio del 18 aprile 2024, con l'assistenza del

Segretario del Collegio dott.ssa Maria Teresa Savino, il giudice relatore,

Rossana DE CORATO, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale dott.ssa Lucia MINERVINI, e l'Avv. Francesco

	MUSCATELLO per il convenuto Mele, in sostituzione dell'avv. Angelo	
	VANTAGGIATO;	
	Ritenuto e considerato in	
	FATTO E DIRITTO	
	Con atto di citazione depositato il 10 novembre 2023, il Procuratore regionale	
	ha citato in giudizio Mele Vincenzo (unitamente al Curzio Pietro, non	
	costituito) per sentirsi condannare - nella sua qualità di “Direttore <i>pro tempore</i>	
	dell’Ufficio Provinciale di Bari dell’Agenzia delle Entrate - al risarcimento	
	del danno erariale indiretto subito dalla suindicata Amministrazione a seguito	
	della soccombenza derivante dal giudizio incardinato dinnanzi al giudice	
	ordinario dal sig. De Toma Francesco e conclusosi, in via definitiva, con la	
	sentenza n. 451 del 30 marzo 2022 della Corte d’Appello di Bari - Sezione	
	Lavoro.	
	Avendo il convenuto Mele richiesto, in sede di costituzione in giudizio, di	
	essere ammesso al rito abbreviato per la definizione alternativa dello stesso,	
	ai sensi dell’art. 130 del d. lgs. n. 174 del 2016 (Codice di Giustizia Contabile),	
	è stata, quindi, fissata l’udienza camerale del 28 febbraio 2024, all’esito della	
	quale, con Decreto n. 2/2024, depositato in data 29 febbraio 2024, è stata	
	accolta l’istanza, quantificando, in conformità al parere favorevole espresso	
	dal pubblico ministero, il pagamento nella misura di € 6.500 da corrispondere	
	in favore dell’Agenzia delle Entrate Puglia, contestualmente fissandosi il	
	termine perentorio di 30 giorni per l’esecuzione, nonché l’odierna udienza	
	camerale per la verifica dell’avvenuto pagamento della suddetta somma da	
	parte del convenuto istante.	
	In data 8 aprile 2024, il difensore del convenuto ha depositato in Segreteria	
	2	

	copia del bonifico per l'importo sopraindicato, effettuato dal Mele Vincenzo	
	in favore dell'Agenzia delle Entrate, unitamente all'attestazione d'incasso	
	(CRO n. 3741524005) rilasciato dalla "Divisione Risorse - Direzione Centrale	
	Amministrazione e Pianificazione, nonché all'attestazione di conformità della	
	suddetta documentazione agli originali cartacei.	
	All'odierna udienza camerale l'avv. Muscatello, in rappresentanza del	
	convenuto istante e il pubblico ministero hanno concluso per la definizione	
	del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8 del Codice di Giustizia Contabile.	
	Osserva il Collegio che non sussistono motivi per disattendere le concordi	
	conclusioni formulate dalle parti, stante il documentato e tempestivo	
	versamento da parte del convenuto <i>ut supra</i> identificato della somma	
	complessiva di € 6.500,00 in esecuzione del sopra richiamato Decreto n.	
	2/2024 depositato il 29 febbraio 2024 emesso ai sensi dell'art. 130, comma 6	
	del Codice di Giustizia Contabile, onde il giudizio di che trattasi deve essere	
	definito ai sensi del successivo comma 8 dello stesso articolo, con contestuale	
	condanna alle spese del giudizio, nella misura indicata con nota in margine.	
	Reputa, infatti, il Collegio che a tale peculiare modalità di definizione del	
	giudizio in alcun caso può conseguire una pronuncia di compensazione delle	
	stesse fra le parti.	
	E tanto, sia perché il richiamato art. 130, al comma 8, si limita a statuire che	
	<i>"...Il Collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese..."</i>	
	non ponendo, dunque, alcun limite in ordine alla loro imputazione, come	
	previsto, invece, per le ipotesi di estinzione del processo (cfr. i precedenti artt.	
	110, comma 7 e 111 comma 8), sia perché non ricorre, all'evidenza, alcuna	
	delle ipotesi contemplate nell'art. 31, comma 3.	
	3	

